



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
Provincia di Cosenza

Prot. nr.1252

Ordinanza nr.20 del 30.04.2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus).

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il DPCM 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 3.05.2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale” dalla data del 4.05.2020(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTA in ultimo l’Ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene

e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

EVIDENZIATO che il suddetto provvedimento si pone in contrasto in modo insanabile con i DPCM adottati e vigenti fino al 3 aprile nonché con quanto previsto dal Governo con ultimo DPCM del 26 aprile 2020 (a partire dal 4 maggio 2020);

APPRESO dalle notizie diffuse a carattere Nazionale che il Governo è intenzionato a diffidare in merito a ciò la Regione Calabria e in mancanza di un atto di revoca ad impugnare il provvedimento adottato nella tarda serata del 29.04.2020;

RITENUTO necessario, in attesa di superiori chiarimenti e nel rispetto della gerarchia delle fonti, adottare apposita ordinanza, per orientare l'azione degli operatori interessati e agire a tutela dell'incolumità pubblica, disponendo il rispetto delle superiori disposizioni statali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

EVIDENZIATO che, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia e che, in tale materia e per contrastare l'emergenza, il limite al potere di ordinanza del Sindaco posto dall'art. 3 comma 2 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 è quello del divieto di contrasto con le misure statali, e di non eccedere i limiti di oggetto individuati dallo stesso decreto;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i suesposti motivi;

ORDINA

Che su tutto il territorio del Comune di San Benedetto Ullano rimangano ferme ed applicabili esclusivamente le misure adottate dal governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dalla data del 4 maggio 2020 (a eccezione delle misure previste dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali il D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020) e rimanga, dunque, consentito, solo ed esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nei citati decreti;

che sul territorio del Comune di San Benedetto Ullano (CS) non trovi applicazione l'Ordinanza Regionale n.37 del 29.04.2020.

AVVISA CHE

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare la presente ordinanza ed a tutte le autorità locali di farla rispettare. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020,n.19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

CHE copia del presente provvedimento venga trasmessa:

- al Presidente della Regione Calabria
- al Prefetto di Cosenza
- Alla Polizia Locale
- alla Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Benedetto Ullano .

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2020

Il Sindaco

Avv. Rosaria Amalia Capparelli

